

Allegato A alla Determinazione n. 181 del 5/01/2013

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ASP FIRENZE MONTEDOMINI" PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA NEL PERIODO INVERNALE 2013/2014 A FAVORE DI UTENTI ASSISTITI DAL COMUNE.

L'anno _____ in questo giorno _____ del mese di _____ in Firenze, _____, per il presente atto a cui intervengono:

1) _____, non in proprio ma in qualità di _____ del Comune di Firenze, C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art.58 dello Statuto e dell'art.22 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, esecutiva;

E

2) - il Dott _____, nato a _____ il _____, non in proprio ma nella sua qualità di _____ dell'Azienda di Servizi alla Persona ASP Firenze Montedomini (di seguito denominata ASP) avente la propria sede in via _____, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie,

Premesso che:

- gli interventi oggetto del presente provvedimento rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato così come definiti dall'art. 22, comma 2 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- l'art. 22, comma 4 della medesima Legge 328/2000 dispone altresì che, in relazione a quanto indicato al sopraccitato comma 2, le leggi regionali prevedono comunque, per ogni ambito territoriale, l'erogazione di prestazioni sociali fra le quali anche i servizi di contrasto alla povertà con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora, di cui al presente provvedimento;
- l'art. 5, comma 4, della L.R. 41/2005 prevede che tutti i soggetti dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale;
- l'ASP Firenze Montedomini è un'azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 43 e, come stabilito all'art.12 della suddetta Legge Regionale, il Comune e gli altri enti pubblici della zona socio sanitaria nella quale ha sede legale l'azienda pubblica di servizi alla persona, si avvalgono direttamente sulla base di contratti di servizio, delle prestazioni della stessa con riguardo alle sue finalità statutarie, nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona;
- l'ASP Firenze Montedomini svolge, in convenzione con il Comune di Firenze, le attività di coordinamento e gestione delle funzioni inerenti l'accoglienza e l'inclusione sociale a favore degli utenti assistiti dal Comune, in stato di disagio e marginalità sociale;
- l'art. 17 della suddetta convenzione, approvata prevede che l'ASP, organizza e gestisce le attività di accoglienza straordinaria nel periodo invernale, secondo i criteri e con le modalità specificati in appositi atti amministrativi del Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale operanti sul territorio comunale;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Nell'ambito della programmazione degli interventi sociali di prima assistenza a favore di utenti in condizioni di necessità e disagio sociale la presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di Firenze e l'ASP Firenze Montedomini (di seguito denominata "ASP"), per la realizzazione degli interventi straordinari di Accoglienza Invernale 2013/2014, attraverso la gestione coordinata di un servizio di pronta

accoglienza notturna per n. 80 posti-letto, comprensivo di colazione e un pasto giornaliero, destinato a corrispondere ai bisogni primari, urgenti e indifferibili, di cittadini italiani o immigrati, residenti o non, in stato di bisogno sociale e abitativo.

Articolo 2

Progetto del Servizio

L'ASP si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto del Servizio (di seguito denominato "Progetto" e conservato agli atti della Direzione) entro i limiti di spesa specificati al successivo articolo 6.

Articolo 3

Destinatari del Servizio e contribuzione individuale

Possono accedere alle prestazioni e agli interventi di cui alla presente convenzione

- a. persone svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale, italiane e straniere, residenti nel Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale, ma in condizione di assistibilità dai servizi sociali territoriali ai sensi della normativa in vigore;
- b. persone, italiane e straniere, in condizione di disagio socio-economico e/o marginalità sociale, segnalate dal servizio sociale professionale del Comune.

La quota di contribuzione individuale è stabilita, in accordo con il servizio sociale professionale che ha in carico l'utente, per l'importo di € 1,00 al giorno a persona, finalizzato alla costituzione di un fondo destinato alle politiche attive di inclusione sociale gestito dall'ASP Firenze Montedomini alle condizioni che saranno stabilite nell'ambito del gruppo tecnico di coordinamento del progetto di cui al successivo art. 8.

Articolo 4

Obblighi dell'ASP

L'ASP, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e nell'ambito dei rapporti convenzionali con i soggetti gestori, si impegna a garantire il rispetto delle normative in materia di personale, privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, tenendo conto degli aspetti e dei vincoli specifici che disciplinano le relazioni con i soggetti del Terzo Settore.

Resta inteso che tutto il personale operante a qualunque titolo per le attività di cui alla presente convenzione non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'ASP e/o al proprio datore di lavoro.

Articolo 5

Durata

La presente convenzione ha durata dal dicembre 2013 fino a marzo 2014 e potrà essere prorogata con apposito provvedimento amministrativo per ragioni di pubblico interesse e nel caso perdurino le condizioni che ne hanno determinato la sottoscrizione.

Eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme di legge in materia.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 9.

Articolo 6

Corrispettivi e modalità di pagamento

Per le spese sostenute dall'ASP nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, per il periodo di durata di cui al precedente art. 5 il Comune provvederà alla liquidazione delle spettanze fino all'importo massimo di € 192.000,00 € (esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 27ter, del DPR 633/72), a fronte dei costi previsti nel piano finanziario allegato alla presente convenzione (allegato 1).

Tale importo sarà corrisposto, dietro presentazione dei documenti contabili mensili relativi, corredati dal documento comprovante gli indici periodici di saturazione (rapporto tra le giornate di accoglienza degli utenti effettivamente utilizzate nel periodo rispetto alle giornate totali nel periodo per il numero di posti letto convenzionati) per l'importo massimo mensile di €48.000,00;

Il Comune provvederà alla liquidazione di tali importi entro 60 giorni dal ricevimento delle rispettive note di addebito.

Articolo 7

Privacy

1. L'ASP dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
2. In particolare l'ASP si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni relative agli utenti dei servizi e delle strutture di cui al precedente articolo 3 da qualsiasi fonte provengano;
3. L'ASP si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune a Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuata in esecuzione della presente convenzione. Prima della stipulazione del presente atto l'ASP provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'ASP.
4. L'ASP si obbliga ad accettare la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune nella scheda conservata agli atti della Direzione.

Articolo 8

Verifiche

1. Il Comune effettua la verifica delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle strutture e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze rilevate.
2. E' costituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento del Progetto, composto da un rappresentante del Servizio Famiglia e Accoglienza e dal Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento dell'ASP Firenze Montedomini con le funzioni di monitorare le attività di accoglienza, verificare il buon andamento del Progetto e le attività di gestione del fondo destinato alle politiche attive di inclusione sociale.
3. Il Servizio Famiglia e Accoglienza per la verifica dell'andamento del presente atto convenzionale potrà avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno del Servizio medesimo.

Articolo 9

Normative

1. L'ASP svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore, in particolare al Piano Sanitario Regionale e al Piano Integrato Sociale osservando gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
2. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Articolo 10

Inadempienze

1. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'ASP dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'ASP.
2. In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 11

Disposizioni Finali

1. Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

2. Il valore della presente convenzione è di € 192.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art.10-p.27 ter del D.P.R. 633/72).
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Firenze _____

Per l'ASP _____

Allegato 1)

PIANO FINANZIARIO

COSTI ACCOGLIENZA

Anno 2012

Periodo dicembre 2013

(Giorni n. 31)

n. posti
80

Retta giornaliera di
accoglienza
18,50

Totale

45.880,00

Anno 2013

**Periodo gennaio/marzo
2014**

(Giorni n. 90)

n. posti
80

Retta giornaliera di
accoglienza
18,50

Totale

133.200,00

**COSTI DI
COORDINAMENTO E
GENERALI**

12.920,00

Totale € 192.000,00

www.AlboPretorionline.it 24/04/14

www.AlboPretorionline.it 24/04/14